

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
RECANTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL FONDO DI
ASSISTENZA PER I FINANZIERI.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, recante l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, con cui è stato approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, 16 aprile 1987, n. 347, 28 settembre 1990, n. 307 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2000, recanti modificazioni e integrazioni al suddetto statuto;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante le norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto l'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il responsabile della trasparenza;



Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Terza Sezione nell'adunanza del 2 novembre 1999;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanziari in data 20 settembre 2016;

Considerata la necessità di ridefinire, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla legge istitutiva, le modalità con cui il Fondo di assistenza per i finanziari persegue i relativi scopi e finalità ed esercita le proprie competenze, al fine di adeguare il ruolo affidato a tale Ente in materia assistenziale e previdenziale al rinnovato quadro normativo ed esigenziale e recepire i principi ispiratori delle riforme che, negli ultimi anni, hanno interessato la Guardia di finanza e, in generale, la pubblica amministrazione;

Ritenuta opportuna, sotto il profilo della chiarezza dell'articolato nel suo complesso, la predisposizione di un nuovo testo di statuto,

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanziari, allegato al presente decreto, che ne fa parte integrante.

2. Le disposizioni dello statuto hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 DIC. 2016

IL MINISTRO



STATUTO
DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

Capo I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Sede e autorità di vigilanza)

1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, di seguito denominato F.A.F., ha sede in Roma presso il Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Il F.A.F. è posto sotto la vigilanza del Comandante Generale della Guardia di finanza, il quale può:
 - a) impartire direttive di massima per l'impostazione del programma annuale di assistenza del F.A.F.;
 - b) ordinare ispezioni sulla gestione finanziaria e sull'amministrazione del patrimonio, sia a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza che con richiesta, allo stesso fine, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037;
 - c) chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti dati, notizie e documenti sull'attività e sulle risultanze di gestione.

Art. 2
(Scopi)

1. Il F.A.F. persegue gli scopi di cui alla legge istitutiva 20 ottobre 1960, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi del comma 1, il F.A.F. provvede, secondo le disposizioni del presente statuto:
 - a) all'assistenza del personale in servizio ed in congedo della Guardia di finanza, nonché ai relativi orfani, con la promozione e il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanità e svilupparne le capacità psico-fisiche e sportive;
 - b) all'erogazione di un'indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nella Guardia di finanza.

Capo II
(Finalità)

Art. 3
(Finalità)

1. Il F.A.F. persegue le seguenti finalità assistenziali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie:
 - a) assistenza agli orfani, secondo le modalità di cui all'articolo 4;
 - b) sussidi straordinari ai militari della Guardia di finanza, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, malattia, indigenza o altro particolare stato di necessità, secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - c) assicurazioni in favore del personale della Guardia di finanza, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
 - d) assistenza sanitaria, anche a fronte di parziale partecipazione alle spese;



e) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermità contratta in servizio e per causa di esso nonché dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;

f) prestiti ai militari in servizio, salvaguardando comunque il diritto alla riscossione del prestito residuo alla data di cessazione dal servizio senza diritto a pensione;

g) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;

h) strutture con finalità assistenziali e ricreative;

i) supporto alla crescita culturale e psicofisica dei militari della Guardia di finanza e delle loro famiglie;

2. Ai fini del comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce per ciascun anno, in sede di relativo bilancio di previsione, le priorità e le quote di risorse finanziarie disponibili da assegnare alle finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Le finalità assistenziali di cui al comma 1, lettere d), g) e i), possono essere estese, qualora le disponibilità lo consentano:

a) ai componenti del nucleo familiare dei militari in servizio;

b) ai militari in congedo che abbiano prestato almeno nove anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o siano stati congedati per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché ai componenti del loro nucleo familiare.

4. Il F.A.F. può, altresì:

a) concedere contributi ad enti morali che svolgono attività volta a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

b) promuovere e organizzare manifestazioni senza scopo di lucro.

5. Il F.A.F. provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Assistenza agli orfani)

1. L'assistenza agli orfani si attua con l'erogazione di contributi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica.

2. L'assistenza è prestata ai figli legittimi, legittimati e adottivi dei militari del Corpo nonché a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità. Essa è subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

3. Possono fruire dell'assistenza, in ordine di precedenza:

a) gli orfani dei militari caduti nell'adempimento del dovere;

b) gli orfani dei militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso;

c) gli orfani dei militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per causa di servizio;

d) gli orfani dei militari congedati per riforma a causa di malattia contratta in servizio e per causa di esso;

e) gli orfani dei militari che siano deceduti dopo la cessazione dal servizio, quando il decesso sia conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, purché il militare non sia stato posto in congedo a domanda e, successivamente, abbia intrapreso una nuova attività lavorativa.

4. In ciascuna delle categorie di cui al comma 3 hanno la precedenza assoluta gli orfani di entrambi i genitori nonché, a seguire in ordine di precedenza, gli orfani il cui genitore superstite non sia più idoneo a provvedere alla loro educazione per malattia o per gravi menomazioni fisiche.



5. Sono esclusi dalla provvidenza gli orfani condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi.

6. L'assistenza è erogata a partire dall'anno di nascita dell'orfano e fino al conseguimento della maggiore età. Conseguita la maggiore età, il Consiglio di amministrazione può deliberare erogazioni per il proseguimento degli studi, anche universitari, fino al raggiungimento del ventiquattresimo anno di età, ovvero per casi di particolare indigenza familiare.

Art. 5
(*Sussidi*)

1. Il F.A.F. può concedere sussidi, a domanda o su proposta dei comandanti di Corpo della Guardia di finanza, motivate e documentate, ai militari in servizio e ai componenti del loro nucleo familiare. In relazione alle disponibilità finanziarie, tale assistenza può essere estesa anche ai militari in congedo, esclusi quelli collocati a domanda, che abbiano prestato non meno di venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati riformati per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai loro coniugi superstiti e agli orfani e, in casi eccezionali, anche ai componenti del loro nucleo familiare.

2. Allo stesso beneficiario non può essere erogato più di un sussidio, in un biennio, salvo particolari situazioni di disagio conseguenti o collegate ad infermità o malattia grave o persistente dei militari o dei componenti del nucleo familiare o dei superstiti.

3. L'ammontare massimo dei sussidi è stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di delibera di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 6
(*Assicurazioni ed indennizzi*)

1. Il F.A.F. può stipulare contratti e polizze per finalità sanitarie nonché assicurazioni sulla vita e sull'invalidità dei militari o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato.

2. Il F.A.F. provvede, altresì, alla stipula, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dei contratti per la copertura assicurativa della responsabilità civile e amministrativa del personale della Guardia di finanza nello svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Il F.A.F. concede uno speciale indennizzo al militare che, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere, abbia contratto grave invalidità permanente dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego.

4. Uno speciale indennizzo può essere concesso anche ai superstiti dei militari deceduti in attività di servizio per infortunio non riconosciuto come dipendente da causa di servizio.

5. L'entità degli indennizzi di cui ai commi 3 e 4 è stabilita in sede di delibera di approvazione del bilancio di previsione annuale.



Art. 7
(Indennità di buonuscita)

1. L'indennità di buonuscita è corrisposta, a domanda, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato, al militare che abbia maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza alla data di cessazione definitiva dal servizio nel Corpo, secondo le norme dettate dal presente articolo.

2. I periodi di sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio, seguiti da condanna penale con sentenza passata in giudicato, non sono computabili ai fini di cui ai commi 1 e 5.

3. L'indennità è ugualmente corrisposta, nella misura ragguagliata a dieci annualità, anche ai militari collocati in congedo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, anche se non hanno compiuto il periodo di servizio di cui al comma 1.

4. In caso di morte dei militari in attività di servizio, l'indennità è corrisposta, a domanda o su segnalazione d'ufficio, agli aventi diritto elencati all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del F.A.F..

5. La misura dell'indennità di buonuscita è commisurata agli anni ed ai mesi di effettivo servizio prestato nella Guardia di finanza e, per il personale già in servizio nel Corpo alla data di entrata in vigore del presente statuto, in altre Forze armate fino alla data del congedo e agli aumenti dei periodi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nella misura ivi prevista. La frazione di mese superiore a quindici giorni è computata quale mese intero.

6. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, la misura dell'indennità spettante al militare per ogni anno di servizio utile è determinata dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il sessantacinque per cento delle entrate di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al F.A.F., per il totale degli anni di servizio maturati di cui al comma 5, ai fini dell'indennità, dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo.

7. Se il quoziente di cui al comma 6, maggiorato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della somma derivante dall'applicazione dei tassi d'inflazione europea rilevati dall'Eurostat nei tre esercizi precedenti compreso quello in cui è avvenuto il congedo, è:

a) inferiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva speciale di cui all'articolo 21, comma 2, nei limiti del trenta per cento della consistenza della riserva stessa, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8;

b) superiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente il venti per cento è destinata al predetto fondo di riserva speciale.

8. La misura dell'indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto è definitiva. Nel caso in cui il quoziente di cui al comma 6 sia inferiore di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del ricorso al fondo di riserva speciale ai sensi del comma 7, lettera a), al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale indennità è attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a raggiungere tale percentuale, è effettuato nei tre anni successivi destinando integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al comma 7, lettera b). Se tali eccedenze non si verificano nel triennio, l'indennità già percepita assume carattere definitivo.

9. L'utilizzo delle eccedenze di cui al comma 8 avviene con priorità nei confronti dei militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti.



Art. 8
(Contributi ad enti morali)

1. Il F.A.F. può concedere, in relazione a effettive esigenze documentate volta per volta, contributi ai seguenti enti morali:

a) Associazione nazionale dei finanziari, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377;

b) Museo storico della Guardia di finanza, eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403;

c) Cassa ufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni;

d) Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni.

Capo III
(Organi del F.A.F.)

Art. 9
(Organi del F.A.F.)

1. Gli organi del F.A.F. sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10
(Presidente)

1. Il Presidente del F.A.F.:

a) è un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione della Guardia di finanza in servizio permanente;

b) è nominato dal Comandante Generale della Guardia di finanza;

c) dura in carica tre anni e non è rinominabile.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del F.A.F. e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il Consiglio alla prima adunanza;

d) presenta al Consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio;

f) svolge l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'intera durata della carica rivestita. Per lo svolgimento di tale incarico non spettano emolumenti, compensi ovvero indennità.



3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 2, lettere b), d) ed e), il Presidente può avvalersi del capo della Segreteria di cui all'articolo 25, comma 2, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 11 (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente

a) è un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente;

b) è nominato dal Comandante Generale della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER);

c) dura in carica tre anni e non è rinominabile.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, nei casi di impedimento o di assenza, e lo coadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 10, comma 2. Svolge, altresì, le funzioni di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) Presidente;

b) Vicepresidente;

c) due membri effettivi scelti fra le categorie degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, tutti in servizio permanente nella Guardia di finanza;

d) tre membri supplenti, dei quali:

(1) uno, di grado non inferiore a maggiore, per la carica di cui alla lettera b);

(2) due tratti dalle categorie di personale di cui alla lettera c).

2. I membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, sentito il COCER.

3. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione e la verbalizzazione sono curate dal capo della Segreteria di cui all'articolo 25, comma 2.

4. I membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettere c) e d), durano in carica tre anni e non sono rinominabili. A coloro che cessano anticipatamente dall'incarico per qualsiasi causa subentrano, per il periodo residuo, altri membri nominati ai sensi del comma 2.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria, quando occorra, su invito del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

6. L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione urgente, l'avviso può essere recapitato ventiquattro ore prima. Entro gli stessi termini l'avviso di convocazione è recapitato al COCER, per l'eventuale partecipazione di due delegati in qualità di uditori.

7. Il Presidente può incaricare singoli componenti del Consiglio di riferire su determinati argomenti.



8. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei tre quarti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

9. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario di cui all'articolo 14.

10. In caso di assenza dei membri effettivi le relative funzioni sono svolte, in sostituzione, dai membri supplenti, al fine di assicurare la composizione in quattro membri del Consiglio.

11. Il consigliere dissenziente alle deliberazioni adottate dal Consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 13

(Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale;

b) delibera le erogazioni previste dal presente statuto;

c) formula le proposte di modificazione dello statuto;

d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà, vendita di beni fruttiferi, lasciati da investire;

e) può nominare un consigliere delegato, scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, al quale sono conferiti poteri di firma degli atti di ordinaria amministrazione individuati dal Consiglio stesso, al fine di rendere più snella e celere l'attività di gestione del F.A.F.. Per lo svolgimento di tale incarico non spettano emolumenti, compensi ovvero indennità;

f) può nominare, qualora si renda necessario l'approfondimento di complesse tematiche d'interesse del Fondo, comitati tecnici, con funzioni consultive. I comitati sono composti da militari della Guardia di finanza, in modo da assicurare la rappresentatività di tutte le categorie del personale richiamate all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), nonché la competenza tecnica in relazione alla materia trattata; a tal fine, può essere prevista la partecipazione anche di rappresentanti degli Uffici competenti del Comando Generale. Tra i militari componenti i comitati è presente almeno un membro del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dei comitati non spettano emolumenti, compensi o indennità comunque denominate;

g) esercita tutte le funzioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

h) nomina, su proposta del Presidente, l'ufficiale di cui all'articolo 25, comma 2, e il cassiere di cui al medesimo articolo 25, comma 3.

2. Il Comandante Generale della Guardia di finanza può assistere alle sedute del Consiglio.

Art. 14

(Segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo della Segreteria di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il segretario:

a) partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto;

b) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

c) redige i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione curandone la trascrizione sull'apposito registro;



d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal Presidente;

e) cura la tenuta della contabilità del F.A.F., dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;

f) è consegnatario dei beni mobili ed immobili del F.A.F.;

g) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della Guardia di finanza;

h) redige trimestralmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti e lo invia al Collegio dei revisori dei conti unitamente all'avviso di convocazione della seduta in cui il conto stesso è sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

3. Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

4. Nei casi di impedimento o di assenza, il segretario è sostituito dal vicesegretario, ufficiale della Guardia di finanza in servizio presso la Segreteria, nominato con provvedimento del Presidente.

Art. 15

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ragioniere generale dello Stato;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, designato dal Direttore generale delle finanze;

c) un ufficiale superiore in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla sede di Roma, designato dal Comandante generale della Guardia di finanza.

2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e durano in carica tre anni.

3. Nella prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, i relativi membri eleggono il Presidente del Collegio. Fino all'elezione del Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento, il Collegio è presieduto dal membro con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 16

(Compiti del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali e provvede agli altri compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e formulano le osservazioni che ritengono utili nell'interesse del F.A.F.. Delle osservazioni, rilievi e accertamenti si redige verbale che viene trascritto sull'apposito registro delle adunanze del Collegio.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

5. Le osservazioni del Collegio sulla gestione del F.A.F. sono comunicate al Presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso tra il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, il Presidente del F.A.F. trasmette gli atti al Comando Generale della Guardia di finanza per le decisioni.



Capo IV
(Patrimonio del F.A.F. Entrate e spese)

Art. 17
(Patrimonio)

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà;
 - b) beni di qualsiasi natura provenienti da donazione o ad altro titolo;
 - c) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per investimento di disponibilità finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d);
 - d) crediti e fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Art. 18
(Entrate)

1. Le entrate sono correnti e in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite da:
 - a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.);
 - b) proventi istituzionali attribuiti al F.A.F. ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168, di qualsiasi altra disposizione che ne prevede la devoluzione al Fondo massa della Guardia di finanza e degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
 - c) gli importi dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), da reimpiegare per le medesime finalità;
 - d) entrate eventuali e diverse, comprese quelle derivanti da disposizioni che prevedono la loro devoluzione all'Ente.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprietà, da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali.
4. Le entrate di cui al comma 1 sono tenute distinte da quelle di cui il F.A.F. ha soltanto la temporanea disponibilità e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilità speciali ed altre simili.

Art. 19
(Spese)

1. Le spese di esercizio sono correnti e in conto capitale.
2. Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del F.A.F. di cui al Capo II, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti.
3. Le spese per le finalità del F.A.F. sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilità del fondo di riserva speciale di cui all'articolo 22, comma 2.
4. Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce è determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria



al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio.

5. Quote non superiori al cinque per cento ed al dieci per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita previsti dall'articolo 22.

6. Le spese correnti di cui al comma 2 vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro ed in contabilità speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura di cui all'articolo 18.

7. Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.

Capo V

(Amministrazione. Gestione finanziaria e patrimoniale)

Art. 20

(Principi contabili)

1. Il Fondo conforma i propri ordinamenti contabili e finanziari ai principi desumibili dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 21

(Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione è di carattere finanziario. Esso è redatto in termini di competenza e di cassa e si chiude con un quadro riassuntivo. L'unità elementare di bilancio è costituita dal capitolo. Sono vietate gestioni fuori bilancio.

2. Il bilancio di competenza pone a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso ed include, come prima posta, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce ed emergente da apposita tabella dimostrativa.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4. A seguito di presentazione da parte del Presidente, il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti. La struttura del bilancio è impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli articoli 18 e 19.

5. Il Consiglio di amministrazione esamina il bilancio nel suo insieme, nei singoli capitoli di entrate e di spese, e lo approva unitamente alla relazione illustrativa.

6. Entro dieci giorni dalla data della delibera, il bilancio, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al Comandante Generale della Guardia di finanza per l'approvazione nonché, successivamente, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, Sezione controllo enti.

Art. 22

(Fondi di riserva)

1. Il fondo di riserva ordinario:

a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;

b) è costituito dalla quota stabilita dall'articolo 19, comma 5;



c) è utilizzato, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

2. Il fondo di riserva speciale:

a) è preordinato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita;

b) è alimentato dalla quota stabilita dall'articolo 19, comma 5, e dalle disponibilità non impiegate per la realizzazione del programma annuale;

c) è utilizzato su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

d) non può avere una consistenza inferiore a 10 milioni di euro. In relazione all'andamento delle entrate del F.A.F., tale limite può essere elevato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 23

(Versamenti delle entrate)

1. Le somme spettanti al F.A.F. sono introitate mediante versamento in appositi conti correnti bancari o postali ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili nei mercati bancari o postali da riversare nei medesimi conti correnti entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Art. 24

(Gestione di cassa)

1. I pagamenti di spesa corrente e in conto capitale, deliberati dal Consiglio di amministrazione o disposti dal Presidente nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si effettuano mediante mezzi di pagamento disponibili nei mercati bancari o postali, previa emissione di mandati di pagamento a firma del Presidente o del Vicepresidente, a norma degli articoli 10 e 11, e controfirmati dal segretario.

2. Per le occorrenze immediate della gestione, presso la Segreteria, è istituita una piccola cassa. I prelevamenti in contanti per la piccola cassa, disposti dal Presidente o dal Vicepresidente, a norma degli articoli 10 e 11, si effettuano previa emissione di mandati di pagamento e con le modalità previste nel comma 1. Essi sono registrati in apposito libro-cassa nel quale devono essere annotati anche i relativi pagamenti.

3. Nei casi di particolare urgenza, il segretario del Consiglio di amministrazione può provvedere direttamente ai pagamenti di spesa previamente determinati dal Consiglio con proprie circolari. Il relativo mandato di pagamento sarà sottoposto alla firma del Presidente appena possibile e la spesa verrà ratificata dal Consiglio nella prima adunanza.

Art. 25

(Segreteria e Cassa)

1. Agli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione finanziaria e all'amministrazione del patrimonio provvede la Segreteria.

2. Il capo della Segreteria, ufficiale superiore della Guardia di finanza, svolge, ai sensi dell'articolo 14, anche le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

3. Alla Cassa è preposto, alle dirette dipendenze del capo della Segreteria, un ufficiale o un appartenente al ruolo ispettori della Guardia di finanza.

4. La Segreteria e la Cassa operano presso il Comando Generale della Guardia di finanza.



Art. 26
(*Rendiconto generale*)

1. Il rendiconto generale è costituito dal conto consuntivo della gestione finanziaria e dalla situazione patrimoniale nonché dal conto economico.

2. Il conto consuntivo pone in evidenza i risultati della gestione finanziaria, in un unico documento, distintamente per competenza, per residui e per cassa, sia per le entrate che per le spese e sia per i singoli capitoli che per aggregazioni di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario nonché le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio e per altre cause.

3. Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale è iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'articolo 22, comma 2.

4. Il conto economico pone in evidenza le proprie componenti, ripartite tra entrate e spese finanziarie correnti e quelle che non danno luogo a movimenti finanziari. Esso costituisce il documento di raccordo tra la gestione finanziaria quella patrimoniale ed il suo risultato finale deve corrispondere all'incremento o decremento del patrimonio netto realizzato nell'esercizio.

Art. 27
(*Presentazione ed approvazione del rendiconto generale*)

1. Entro il 15 aprile di ogni anno il Presidente presenta al Consiglio di amministrazione:

a) il rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti;

b) la relazione illustrativa del rendiconto, nella quale sono esposti i fatti di maggior rilievo e le cause dei risultati e sono formulate proposte dirette a migliorare e sviluppare le attività e le iniziative per le finalità istituzionali del F.A.F..

Il Consiglio delibera in merito entro il successivo 30 aprile.

2. Entro dieci giorni dalla data della delibera, il conto consuntivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al Comandante generale della Guardia di finanza per l'approvazione e, successivamente, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Corte dei conti, Sezione controllo enti.

Capo VI
(*Contratti*)

Art. 28
(*Norme generali*)

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni e ai servizi in genere, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 29
(*Deliberazioni in materia contrattuale*)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera sulla forma di contrattazione, sulle modalità essenziali del contratto, sull'approvazione degli schemi di contratto-tipo nonché sulla conclusione del contratto, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

2. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di conclusione del contratto può essere delegata dal Consiglio di amministrazione al Presidente.



Art. 30

(Disposizioni tecniche applicative)

1. Nelle gare per cui è previsto l'invito di operatori economici, la relativa individuazione è effettuata dal segretario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, in modo da assicurare la più ampia partecipazione possibile.

2. All'apertura dei plichi contenenti le offerte degli operatori economici partecipanti alle gare e alla conseguente aggiudicazione provvede un'apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Alle sedute della commissione può assistere un membro del Collegio dei revisori dei conti.

3. In caso di gare da svolgere attraverso la procedura negoziata, il Consiglio di amministrazione indica in apposita deliberazione le ragioni del relativo ricorso.

4. La stipula dei contratti è effettuata dal Presidente o da un consigliere da lui delegato secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. La Segreteria cura la tenuta di un registro sul quale sono annotati i contratti stipulati.

Art. 31

(Collaudo dei lavori e verifica di conformità delle forniture)

1. Il collaudo e la verifica di conformità sono eseguite da apposite commissioni nominate dal Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 32

(Servizi e provviste in economia)

1. Per i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Capo VII

(Disposizioni transitorie)

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore dello statuto, il bilancio di previsione, ove già approvato, è adeguato alle disposizioni di cui al Capo V.

2. Entro centottanta giorni dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore dello statuto, si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12 e 15.

3. I componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12 e 15 in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica, anche dopo la scadenza del relativo mandato, fino alle nomine di cui al comma 2.

